



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1235

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIORGIO ALFONSO POZZI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. delibera Consob n. 15489 del 4 luglio 2006, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giorgio Alfonso Pozzi, nato a Monza (MB) il 18 maggio 1965;

VISTE le note del 7 agosto 2018 (prot. Consob n. 0299233 dell'8 agosto 2018) e del 14 settembre 2018 (prot. Consob n. 0354044 del 17 settembre 2018) con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Giorgio Alfonso Pozzi nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 6 settembre 2018 e del 19 ottobre 2018 (rispettivamente prot. OCF n. 29807 del 6 settembre 2018 e n. 35319 del 22 ottobre 2018) con cui Consob – in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, – ha trasmesso a questo Organismo, la sopra richiamata documentazione relativa al consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 13 dicembre 2018 (prot. OCF n. 42833 del 14 dicembre 2018) con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha trasmesso a questo Organismo ulteriore documentazione inerente all'operato del consulente segnalato;

VISTA la nota del 31 maggio 2019 (prot. OCF n. 41504/19), notificata in data 17 giugno 2019, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Giorgio Alfonso Pozzi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per avere:
 - acquisito somme di pertinenza della clientela;
 - omesso la trasmissione di operazioni di investimento;
 - ricevuto modulistica prefirma in bianco dai clienti;
- art. 159, comma 4, per non aver osservato gli obblighi identificativi del cliente o del potenziale cliente;
- art. 159, comma 6, per aver ricevuto forme di finanziamento dai clienti e dai potenziali clienti;
- art. 159, comma 7, per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Giorgio Alfonso Pozzi non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 25 novembre 2019, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Giorgio Alfonso Pozzi e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Giorgio Alfonso Pozzi le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 4, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, n. 4 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), nn. 6 e 8, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b*), nn. 5 e 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di inosservanza degli obblighi identificativi del cliente o potenziale cliente e in caso di percezione di finanziamenti da parte della clientela in violazione dell'art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;
- per la violazione consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti di cui all'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità che nella fattispecie risulta particolarmente rilevante specie con riferimento all'utilizzo dei codici di accesso telematico, atteso che ha consentito al consulente il compimento delle condotte acquisitive;
- per le violazioni degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza concernenti l'omessa trasmissione di ordini di investimento e la ricezione di modulistica prefirmata in bianco non sono previste delle specifiche sanzioni, con l'effetto che la loro determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della loro gravità che nella fattispecie risulta rilevante, atteso che il consulente ha omesso per oltre un anno di procedere alla trasmissione dei relativi moduli, nonostante i ripetuti solleciti in tal senso da parte della cliente, e detenuto per lo stesso tempo la documentazione prefirmata;
- le numerose violazioni accertate, la pluralità dei clienti coinvolti, l'ammontare delle somme di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione e le modalità attraverso le quali sono stati perfezionati gli illeciti, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità della consulente nei confronti della clientela, dei potenziali investitori e del mercato in generale;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Giorgio Alfonso Pozzi a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Giorgio Alfonso Pozzi, Monza (MB) il 18 maggio 1965, è radiato ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 3 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti